

Proposta N° 184 / Prot. Data 30.05.2017		Immediata esecuzione ☒ SI ☐ NO
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N°164 del Reg. Data 07.06.2017	OGGETTO :	LITE LO MONACO CARMELO C/ COMUNE DI ALCAMO AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI IL GIUDICE DI PACE NOMINA LEGALE AVV. SILVANA MARIA CALVARUSO.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di giugno alle ore 17,40 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico		X
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Saverino Nadia	X	

Presiede il V/Sindaco, Dr. Roberto Scurto

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il V/Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

*Il Funzionario Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “ **Lite Lo Monaco Carmelo c/ Comune di Alcamo. Autorizzazione a resistere in giudizio innanzi il Giudice di Pace nomina legale Avv. Silvana Maria Calvaruso.**”*

Premesso che con l'allegato atto di citazione per opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso solleciti di pagamento per canoni servizio acquedotto anni 1994 – 1996 – 2004 – 2008 e 2009 (i solleciti relativi alle fatture n. 7296, n.7476, n. 7570 non si riferiscono agli anni 2004-2008-2009, come detto nell'atto di citazione, bensì rispettivamente agli anni 2003-2007-2008), acquisito in data 30-03-2017 al Prot. Gen. N. 17430, il signor Lo Monaco Carmelo, rappresentato e difeso dall'avv.to Vito Galbo, ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo, innanzi il Giudice di Pace di Alcamo, con udienza fissata per il **07 Luglio 2017**, onde ottenere dall'adito Giudice la declaratoria dell'inesistenza e illegittimità del credito per ritenuta intervenuta prescrizione quinquennale del credito;

Considerato che dalle verifiche della documentazione esistente per gli 1994-1996-2003-2007 e 2008 i relativi solleciti di pagamento sono stati notificati nei termini;

Ritenuto che è necessario autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, per i motivi espressi in narrativa, di resistere in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo, per la lite promossa dal Sig Lo Monaco Carmelo in ogni fase stato e grado del giudizio, ritenendo la domanda infondata in fatto e in diritto;

Ritenuto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase, stato e grado della lite, e che tale nomina potrà essere conferita all'Avv. Silvana Maria Calvaruso, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, oltre l'autorizzazione ad agire giudizialmente per il recupero delle spese processuali, in caso di vittoria del Comune di Alcamo;

Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte;

Visto lo Statuto del Comune di Alcamo Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell'11.12.1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. nr. 30 del 23.12.2000, dal Dirigente Direzione 5 – Entrate Tributarie e Patrimoniali, dal Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

1)Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - tempore, Sindaco Avvocato Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nel procedimento di cui in premessa;

2) Di incaricare l'Avv. Silvana Maria Calvaruso. della rappresentanza e della difesa dell'Ente, senza bisogno di ulteriori formalità, nel richiamato giudizio avviato dal sig Lo Monaco Carmelo, per mezzo dell'Avv.to Vito Galbo contro il Comune di Alcamo, conferendo alla stessa ogni più ampia facoltà connessa a questo primo grado di giudizio;

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

4) Di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo,

Il Responsabile del Procedimento
L'Istruttore D/vo Amministrativo
Dott.ssa Anna Sandra Leale

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto “**Lite Lo Monaco Carmelo c/ Comune di Alcamo. Autorizzazione a resistere in giudizio innanzi il Giudice di Pace nomina legale Avv. Silvana Maria Calvaruso.**”

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza;

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di delibera avente per oggetto “**Lite Lo Monaco Carmelo c/ Comune di Alcamo. Autorizzazione a resistere in giudizio innanzi il Giudice di Pace nomina legale Avv. Silvana Maria Calvaruso.**”

Indi il presente provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.r. 44/91.

Ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta.

Condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità visto l'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;

con separata deliberazione, ad unanimità dei voti palesemente espressi

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. sulla delibera di giunta comunale avente ad oggetto: “ Lite Lo Monaco Carmelo c/ Comune di Alcamo. Autorizzazione a resistere in giudizio innanzi il Giudice di Pace nomina legale Avv. Silvana Maria Calvaruso.”

Il sottoscritto Dirigente della Direzione V – Area 2 Entrate patrimoniali e Tributi Minori;

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali e in particolare l'art. 58 in virtù del quale la sottoscrizione da parte dell'avvocato, del presente atto, costituisce altresì accettazione dell'incarico.

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 24.05.2017

Il Dirigente della Direzione V
F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

Il Responsabile dell'Avvocatura
F.toAvv. Giovanna Mistretta

F.to Avv. Silvana Maria Calvaruso
(per accettazione incarico)

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì

Il Dirigente di Direzione
F.to Dott. S. Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL V/SINDACO
F.to Dr. Roberto Scurto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 2204

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 08.06.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra Artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 08.06.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07.06.2017

- ☐ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- ☒ dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 07.06.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 08.06.2017

Istruttore Amministrativo
F.to Nicastri Giovanna

STUDIO LEGALE GALBO

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Galbo
Dott. Daniele Roccaforte

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Atto di citazione ex art. 615 c.p.c..

Per il Sig. Lo Monaco Carmelo, nato ad Alcamo il 10/08/1926 e residente in Alcamo

Roma N° 41 (Cod. Fiscale LMN CML 26M10 A176Q), rappresentato e difeso dall'Avv.

Vito Galbo (Cod. Fiscale GLBVTI68E14A176D il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0924/515670 e all'indirizzo di posta elettronica vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Alcamo Via Pietro Lombardo N°

98, giusta procura speciale posta in calce al presente atto, propone

OPPOSIZIONE

avverso gli avvisi di pagamento:

1) emesso dal Comune di Alcamo e notificato ad esso ricorrente in data 27/02/2017, con il quale è stato intimato ad esso ricorrente di pagare la somma di €. 131,54 a titolo di canoni fornitura idrica dell'immobile sito in Alcamo Via Per Monte Bonifato per l'anno 1994 relativo alla fattura 6926 del 01/01/1994;

2) emesso dal Comune di Alcamo e notificato ad esso ricorrente in data 27/02/2017, con il quale è stato intimato ad esso ricorrente di pagare la somma di €. 312,60 a titolo di canoni fornitura idrica dell'immobile sito in Alcamo Via Per Monte Bonifato per l'anno 1996 relativo alla fattura 12859 del 01/05/1996;

3) emesso dal Comune di Alcamo e notificato ad esso ricorrente in data 27/02/2017, con il quale è stato intimato ad esso ricorrente di pagare la somma di €. 107,20 a titolo di canoni fornitura idrica dell'immobile sito in Alcamo Via Per Monte Bonifato per l'anno 2004 relativo alla fattura 7296 del 28/06/2004;

4) emesso dal Comune di Alcamo e notificato ad esso ricorrente in data 27/02/2017, con



27 MAR. 2017

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 17430 del 30 MAR. 2017
Assegnata al Settore 30 MAR. 2017
li il Segretario Generale

COMUNE DI ALCAMO L.R. 10/1991
Assegnata al servizio Acque
Assegnata al Responsabile del Procedimento
Addi il responsabile

STUDIO LEGALE GALBO

Avv. Vito Galbo

Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto

Dott. Daniele Roccaforte

il quale è stato intimato ad esso ricorrente di pagare la somma di €. 241,55 a titolo di

canoni fornitura idrica dell'immobile sito in Alcamo Via Per Monte Bonifato per l'anno

2008 relativo alla fattura 7467 del 31/05/2008;

5) emesso dal Comune di Alcamo e notificato ad esso ricorrente in data 27/02/2017, con

il quale è stato intimato ad esso ricorrente di pagare la somma di €. 370,45 a titolo di

canoni fornitura idrica dell'immobile sito in Alcamo Via Per Monte Bonifato per l'anno

2008 relativo alla fattura 7570 del 02/02/2009.

PREMESSO

A) APANI In data 27/02/2017, il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, notificava ad esso ricorrente gli avvisi di pagamento bonario acqua potabile relativo alla fornitura di acqua potabile utenza n. 11198/12761/1218901, per i suddetti periodi anni 1994, 1996, 2004, 2007 e 2008.

B) Con i suddetti avvisi di pagamento bonario acqua potabile il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, intimava l'odierno ricorrente Lo Monaco Carmelo al pagamento le somme riportate nei medesimi avvisi.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, si oppone alla esecuzione per i seguenti

MOTIVI

1) INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO A RISCOUTERE.

L'eventuale diritto vantato dall'Amministrazione opposta si è prescritto ai sensi dell'articolo 2948 n. 4 c.c., il quale prescrive:

"si prescrivono in cinque anni:

1

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

4) gli interessi [c.c. 1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [c.c. 646, 960]".

Orbene, è noto che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica quale servizio pubblico in senso oggettivo, è prestata a fronte di proventi che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, la cui disciplina, perciò, è soggetta alle comuni regole civilistiche.

Pertanto, il credito del Comune di Alcamo al canone dovuto per l'erogazione non trova titolo in una potestà impositiva e, seppur esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruoli e cartelle esattoriali), assume una connotazione tutta privatistica (tra le tante, Cassazione civile, sez. un., 27 novembre 2002, n. 16838; Cassazione civile, sez. un., 13 aprile 2000, n. 133).

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4283 si è espressa affermando: *“Le obbligazioni tributarie relative a tributi locali come la tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, il tributo per l'occupazione di aree pubbliche e passi carrabili e i contributi per i consorzi di bonifica sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4), c.c., e non a quello ordinario di dieci anni. Al riguardo, va infatti tenuto presente il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la prescrizione di cinque anni di cui al citato art. 2948 c.c. è relativa alle obbligazioni periodiche o di durata, ovvero prestazioni che*

STUDIO LEGALE GALBO

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

.....

4) gli interessi [c.c. 1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [c.c. 646, 960]”.

Orbene, è noto che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica quale servizio pubblico in senso oggettivo, è prestata a fronte di proventi che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, la cui disciplina, perciò, è soggetta alle comuni regole civilistiche.

Pertanto, il credito del Comune di Alcamo al canone dovuto per l'erogazione non trova titolo in una potestà impositiva e, seppur esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruoli e cartelle esattoriali), assume una connotazione tutta privatistica (tra le tante, Cassazione civile, sez. un., 27 novembre 2002, n. 16838; Cassazione civile, sez. un., 13 aprile 2000, n. 133).

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4283 si è espressa affermando: *“Le obbligazioni tributarie relative a tributi locali come la tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, il tributo per l'occupazione di aree pubbliche e passi carrabili e i contributi per i consorzi di bonifica sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4), c.c., e non a quello ordinario di dieci anni. Al riguardo, va infatti tenuto presente il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la prescrizione di cinque anni di cui al citato art. 2948 c.c. è relativa alle obbligazioni periodiche o di durata, ovvero prestazioni che*

F u r t u r o

STUDIO LEGALE GALBO

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

possono essere adempiute solo con il decorso del tempo, nel senso che solo protraendo l'adempimento nel tempo si realizza la causa dell'obbligazione e può essere soddisfatto l'interesse del creditore. Quest'ultimo riceve più prestazioni, aventi però un titolo unico, sebbene ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre. Per contro, il termine quinquennale non può applicarsi alle prestazioni unitarie, che possono essere eseguite sia istantaneamente sia in maniera differita o ripartita. Per queste ultime, in altre parole, può essere prevista una serie di termini successivi per l'adempimento, ma esse possono però anche essere effettuate, per loro struttura, con un unico atto. I tributi locali citati si riferiscono ad un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una causa debendi continuativa, che può essere adempiuta solo con il decorso del tempo e l'utente dei servizi (smaltimento dei rifiuti, occupazione di suolo pubblico, concessione di passo carrabile) è tenuto ad un'erogazione periodica che dipende dal prolungarsi nel tempo della prestazione o dal beneficio ricevuti. Non è rilevante che la somma di denaro che il contribuente è tenuto a versare quale corrispettivo di un servizio a lui reso o da lui richiesto possa variare nel tempo, poiché tale circostanza non dipende da una nuova negoziazione del rapporto, che rimane immutato, ma dalla modifica del costo dei servizi prestati".

Nella fattispecie il Comune di Alcamo ha assunto per più di cinque anni (arco temporale di perfezionamento della prescrizione ex art. 2948, comma 4, Codice Civile) un atteggiamento di assoluta inerzia provvedendo, solo il 27/02/2017 alla notifica degli avvisi sopradetti.

STUDIO LEGALE GALBO

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

Va pertanto dichiarata la prescrizione dei crediti recati dagli avvisi di pagamento (anni di riferimento 1994, 1996, 2004, 2008 e 2009) opposti, stante l'espressa previsione normativa di cui al richiamato art 2948, comma 4, Codice Civile.

2) RIFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI

E' diritto dell'odierno attore ottenere la rifusione delle spese processuali sostenute per la presente opposizione all'esecuzione.

Non può sul punto sottacersi come, con la recente sentenza n. 23993 del 19.11.2007, la Suprema Corte di Cassazione abbia affermato il principio fondamentale, sancito dalla nostra Carta Costituzionale, del diritto al riconoscimento delle spese legali a favore del cittadino che abbia impugnato una cartella esattoriale. Nel motivare la predetta sentenza la Suprema Corte ha testualmente affermato: *"il cittadino, con l'adire il giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, ha esercitato dei diritti espressamente attribuitigli dall'ordinamento e garantiti dalla Carta fondamentale; onde risulta in contrasto con gli uni e con l'altra – oltre che con la razionale ed obiettiva considerazione delle difficoltà cui va incontro il cittadino stesso, inesperto non solo delle norme sostanziali e processuali, ma anche degli uffici e delle loro prassi, imputare a colpa il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente innanzi al giudice, facoltà che, proprio in quanto tale, implica l'esclusione dell'obbligatorietà della condotta alternativa per espressa previsione del legislatore, e pertanto non è consentito al giudice sanzionare indirettamente e di fatto detto suo mancato esercizio attraverso l'accollo delle spese"*.

STUDIO LEGALE GALBO

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

Quanto sopra premesso ed esposto, si contesta il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata per i motivi sopra indicati e all'uopo esso attore Lo Monaco Carmelo,

C I T A

Il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Alcamo Piazza Ciullo n. 1,

A COMPARIRE

dinanzi al Sig. Giudice di Pace di Alcamo, all'udienza del 07 LUGLIO 2017 ore legali nei luoghi di ordinarie sedute in Alcamo (TP), Via Giovanni Verga, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di cui all'art. 166 c.p.c. e comunque fino alla prima udienza di comparizione indicata e, con l'avvertenza che la mancata costituzione comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti domande:

“PIACCIA AL SIG. GIUDICE DI PACE,

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

In via preliminare

Sospendere l'efficacia esecutiva degli avvisi di pagamento bonario acqua potabile descritti in narrativa e opposti e l'esecuzione forzata, possibile o meno, in forza di essi;

Nel merito

- Accertare e dichiarare gli avvisi di pagamento bonario acqua potabile descritti in narrativa e opposti, inefficaci e improduttivi di effetti, con conseguente estinzione del diritto del Comune di Alcamo a procedere in executivis in

Fugina 6

STUDIO LEGALE GALBO

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

relazione alle fatture dei periodi di imposizioni negli avvisi suddetti contenuti;

- Accertare e dichiarare decaduto il diritto dell'Ente creditore a richiedere il pagamento degli importi relativi alla sanzione amministrativa e alla maggiorazione indicati negli avvisi di pagamento bonario acqua potabile in relazione alle fatture sopra indicate.
- Accertare e dichiarare la mancata formazione del titolo esecutivo in relazione alle fatture sopra indicate.
- Accertare e dichiarare l'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardata pagamento in relazione alle fatture sopra indicate.
- Per l'effetto annullare tutti gli avvisi di pagamento bonario di acqua potabile e le relative sanzioni pecuniarie in relazione alle fatture sopra indicate.
- Accertare e dichiarare all'atto della udienza di trattazione la maturata prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle fatture sopra indicate.

Si dichiara che il valore del presente giudizio e' di €. 1.100,00 e l'importo del contributo unificato e' di €. 43,00.

Si producono i seguenti avvisi di pagamento bonario acqua potabile:

- 1) emesso dal Comune di Alcamo e notificato ad esso ricorrente in data 27/02/2017, con il quale è stato intimato ad esso ricorrente di pagare la somma di €. 131,54 a titolo di canoni fornitura idrica dell'immobile sito in Alcamo Via Per Monte Bonifato per l'anno 1994 relativo alla fattura 6926 del 01/01/1994;
- 2) emesso dal Comune di Alcamo e notificato ad esso ricorrente in data 27/02/2017, con il quale è stato intimato ad esso ricorrente di pagare la somma di €. 312,60 a titolo di

Pagina 7

STUDIO LEGALE GALBO

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

canoni fornitura idrica dell'immobile sito in Alcamo Via Per Monte Bonifato per l'anno 1996 relativo alla fattura 12859 del 01/05/1996;

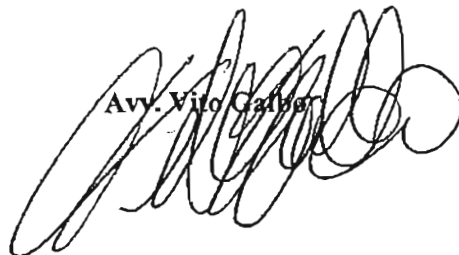
3) emesso dal Comune di Alcamo e notificato ad esso ricorrente in data 27/02/2017, con il quale è stato intimato ad esso ricorrente di pagare la somma di €. 107,20 a titolo di canoni fornitura idrica dell'immobile sito in Alcamo Via Per Monte Bonifato per l'anno 2004 relativo alla fattura 7296 del 28/06/2004;

4) emesso dal Comune di Alcamo e notificato ad esso ricorrente in data 27/02/2017, con il quale è stato intimato ad esso ricorrente di pagare la somma di €. 241,55 a titolo di canoni fornitura idrica dell'immobile sito in Alcamo Via Per Monte Bonifato per l'anno 2008 relativo alla fattura 7467 del 31/05/2008;

5) emesso dal Comune di Alcamo e notificato ad esso ricorrente in data 27/02/2017, con il quale è stato intimato ad esso ricorrente di pagare la somma di €. 370,45 a titolo di canoni fornitura idrica dell'immobile sito in Alcamo Via Per Monte Bonifato per l'anno 2009 relativo alla fattura 7570 del 02/02/2009.

Alcamo li 23/03/2017

Avv. Vito Galbo



ADIT
N.E.P.

PROCURA

Io sottoscritto Sig. Lo Monaco Carmelo, nato ad Alcamo il 10/08/1926 e residente in Alcamo Via Roma N° 41 (Cod. Fiscale LMN CML 26M10 A176Q), dichiaro di essere stato informato dall'Avv. Vito Galbo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, III comma, del D.Lgs. 4 Marzo 2010, N° 28:

Fugina &

STUDIO LEGALE GALBO

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione giudiziale della controversia insorta tra me medesimo contro il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 328/2010 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;

3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:

a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di €. 500,00, in caso di successo, credito ridotto della metà in caso di insuccesso;

b) che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di €. 50.000,00 e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

NEL CONTEMPO

conferisco mandato alle liti all'Avv. Vito Galbo, con studio in Alcamo Via Pietro Lombardo N° 98, per la rappresentanza e la difesa nel procedimento giudiziale di cui al

STUDIO LEGALE GALBO

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

presente atto, in ogni fase, stato e grado, così pure in caso di opposizione e nella conseguente esecuzione forzata e negli eventuali giudizi di opposizione ad essa – in ogni stato e grado – con ogni facoltà di legge, compreso l'esperimento di riconvenzionali e di impugnazioni principali ed incidentali.

Con speciale procura per riassumere il processo, per chiamare in causa i terzi, per intervenire in giudizio e nelle esecuzioni, per conciliare la lite, per transigerla, per accettare rinunce agli atti e alle domande, per deferire e riferire giuramento, per incassare somme e firmare quietanze.

Acconsento altresì all'utilizzo dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 675/96 e successive modifiche (e ai sensi di qualsiasi norme sulla privacy), nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato.

Con facoltà di delegare in sostituzione altri procuratori.

Eleggo domicilio, assieme al mio procuratore Avv. Vito Galbo, in Alcamo Via Pietro Lombardo N°98 presso lo studio dell'Avv. Vito Galbo.

F.70 CARMELO LO MONACO
Alcamo li 23/03/2017

Vera la superiore firma

TRIBUNALE DI TRAPANI
U.N.E.P.

RELATA DI NOTIFICA

Istante il Sig. Lo Monaco Carmelo ut supra rappresentato e domiciliato, io sottoscritto
U.N.E.P. presso il Tribunale di Trapani, ho notificato copia del su esteso atto
di citazione al Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in

Alcamo Piazza Ciullo n. 1, mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo
il servizio postale nei modi e termini di legge

TRAPANI, LI 28 MARZO 2017

UFFICIALE GIUDIZIARIO F.

Enrichetta Calandra

TRIBUNALE DI TRAPANI
U.N.E.P.